

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 263**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(GAVA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI  
(MATTARELLA)

Disposizioni integrative del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra

*Seduta del 14 ottobre 1953*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, venne fissato il termine di cinque anni per effettuare, a cura dello Stato, la riconsegna e posa in opera delle campane requisite per esigenze belliche ovvero distrutte o asportate per fatti di guerra.

Non essendosi potuto — per varie ragioni e soprattutto a causa del notevole aumento dei prezzi verificatosi dal 1949 — ultimare l'esecuzione del programma nei limiti di tempo e di spesa prestabiliti, si è reso necessario elevare adeguatamente il termine suddetto e autorizzare, nel contempo, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni sull'esercizio 1953-54, in aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53, per coprire il globale fabbisogno accertato.

A ciò provvede il presente disegno di legge, dettando inoltre alcune norme intese

ad agevolare l'attuazione dell'integrale programma di ripristino delle campane, nei limiti delle nuove disponibilità.

A tale scopo viene stabilito un congruo termine per la comunicazione delle pratiche relative al competente Ministero dei trasporti, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civici o di carattere commemorativo.

Viene inoltre ammessa la possibilità di rimborso delle spese sostenute dagli enti interessati per la riattivazione delle campane da essi effettuata entro il 30 giugno 1951, cioè oltre il limite di tempo — 21 dicembre 1946 — previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Con ciò è dato agli enti medesimi di poter fruire di tale rimborso anche quando abbiano provveduto, in esecuzione di precedenti impe-

gni, alla riattivazione dopo il 21 dicembre 1946, purché il Ministero dei trasporti non avesse già rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici.

Il rimborso è subordinato alla presentazione della domanda entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge, nonché alla documentazione della relativa spesa nei modi prescritti.

Si dispone infine che la liquidazione dei rimborsi avrà luogo in base ai costi, alla data del 21 dicembre 1946, delle materie prime e della manodopera impiegate, e ciò per l'evi-

dente scopo di non accollare allo Stato i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi nel frattempo verificatosi.

\* \* \*

Presentato alla Camera il 18 dicembre 1952 e approvato dalla I Commissione in sede deliberante il 27 febbraio 1953, il provvedimento in parola non poté essere approvato anche dal Senato prima dello scioglimento e conseguentemente decadde. Viene pertanto nuovamente sottoposto all'esame della Camera dei deputati.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 429, recante norme sul ripristino delle campane requisite per esigenze belliche o distrutte o asportate per fatti di guerra, è elevato ad anni otto.

Corrispondentemente, è elevato ad otto il numero degli esercizi finanziari indicato dall'articolo 6 dello stesso decreto legislativo per il riparto della spesa relativa all'espletamento del programma.

### ART. 2.

In aggiunta agli stanziamenti disposti a tutto l'esercizio 1952-53 è autorizzata nell'esercizio 1953-54 la spesa di lire 400 milioni che farà carico al capitolo 504 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

### ART. 3.

Le pratiche relative al ripristino delle campane di cui al precedente articolo 1 che non fossero state ancora trasmesse al Ministero dei trasporti, Servizio approvvigionamenti delle ferrovie dello Stato, dovranno essere comunicate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, rispettivamente per le campane degli edifici di culto e per quelle di edifici civili o di carattere commemorativo, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 4.

Il limite di tempo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, numero 429, ai fini dell'ammissibilità a rimborso delle spese sostenute dagli Enti interessati per la riattivazione di campane, è stabilito al 30 giugno 1951.

Il Ministero dei trasporti è autorizzato a consentire, di concerto con quello del tesoro detto rimborso in riferimento alle domande pervenute o che saranno presentate al Ministero stesso, tramite la Pontificia Commissione centrale per l'arte sacra o il Ministero dell'interno, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti in ordine alla documentazione delle spese, il rimborso di cui all'articolo precedente è liquidato, per la riattivazione di campane comunque effettuata dopo il 21 dicembre 1946, in base ai costi alla data predetta delle materie prime e della manodopera impiegata, nonché dei trasporti.

Sono escluse dai rimborsi le riattivazioni disposte a cura e spese degli Enti interessati dopo il 21 dicembre 1946, per le quali il Ministero dei trasporti avesse già rilasciato le aggiudicazioni di fornitura alle ditte fonditrici.